



**Progetto Tecnico ai sensi dell'art. 23, comma
15, del D. Lgs. n. 50 del 2016**

**CONTRATTO PER L'EROGAZIONE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PER LA SEDE DI OLBIA**

Roma, 18/05/2023
Prot. 2023/ 5493230

Sommario

1. Premessa.....	1
2. Descrizione del fabbisogno.....	2
3. Considerazioni sulla procedura acquisitiva da espletare	2
4. Valore dell'affidamento.....	4
5. Quadro Economico Complessivo	5
6. Indicazioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza	5
7. Suddivisione in lotti.....	5
8. Modalità di fatturazione.....	5

1. Premessa

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito "AdeR"), nel comune di Olbia ha la propria sede presso i locali dell'immobile sito in Via Dei Maniscalchi, 26/C, detenuti in regime di occupazione senza titolo a seguito della risoluzione del contratto di locazione sottoscritto in data 28/07/2008 con la società Eurocos S.r.l..

A tale riguardo, si precisa che AdeR, con nota del 09/07/2020 (Prot. n.2730353), ha comunicato alla società Eurocos S.r.l. la risoluzione per giusta causa del richiamato contratto di locazione con effetto dal 31/07/2020, data di scadenza del contratto, a seguito dell'accertata sopravvenuta carenza in capo alla società locatrice del requisito di c.d. "affidabilità" , di cui all'art. 80, comma 4, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,

Pertanto, AdeR - stante l'ineludibile esigenza di non interrompere la continuità del servizio pubblico di riscossione nel Comune di Olbia - a decorrere dalla data 1/08/2020 ha proseguito la detenzione dell'unità immobiliare oggetto del contratto, nelle more di espletare l'indagine di mercato, da effettuarsi in conformità alle disposizioni di legge vigenti per le locazioni passive delle amministrazioni pubbliche.

In data 2/08/2021 il Tribunale di Tempio Pausania, sezione fallimentare, con sentenza n. 22/2021, ha dichiarato il fallimento della Eurocos S.r.l., con nomina dei curatori fallimentari Dott.ri Pierpaolo Argiolas e Stefano Buogo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del contratto di locazione, AdeR ha corrisposto gli oneri accessori condominiali addebitati di volta in volta dalla società Eurocos S.r.l., tra cui i costi connessi al consumo di acqua, rilevati sui tre contaltri a servizio dei locali condotti in locazione.

Ciò premesso, ad ottobre del 2022, a seguito dei disagi riscontrati in ordine all'utilizzo di acqua potabile/sanitaria Ader ha accertato che il contatore dell'utenza idrica condominiale era stato rimosso dalla società Abbanoa S.p.A, gestore unico del Servizio Idrico Integrato per la Regione Sardegna.

AdeR, con nota dell'11/10/2022 (Prot. n. 2022/5577517), ha formalizzato alla Curatela la richiesta di ripristinare il contatore dell'utenza condominiale.

Alla suddetta richiesta la Curatela, per le vie brevi, ha rappresentato l'impossibilità di riattivare la fornitura idrica condominiale in quanto i soli locali dell'immobile sono quelli utilizzati da AdeR che li detiene in regime di occupazione senza titolo.

A seguito dei colloqui intrattenuti, anche per le vie brevi, con la Curatela e la società Abbanoa S.p.A, quest'ultima si è resa disponibile ad attivare una nuova utenza intestata ad AdeR a condizione che l'attuale l'impianto idrico venisse modificato di modo che l'installazione del nuovo contatore sia a servizio dei soli locali detenuti da AdeR.

A seguito dell'autorizzazione da parte della Curatela ad eseguire le richieste modifiche all'impianto, con nota del 20/04/2023 (Prot. n. 4404488) AdeR ha comunicato alla società Abbanoa S.p.A. il completamento dei lavori di modifica dell'impianto.

2. Descrizione del fabbisogno

Al fine di garantire il Servizio Idrico Integrato (costituito dall'insieme dei servizi pubblici di Acquedotto, Fognatura e Depurazione) per la sede di Olbia, si rende necessario sottoscrivere un contratto di somministrazione, a consumo, con la società Abbanoa S.p.A..

3. Considerazioni sulla procedura acquisitiva da espletare

Come disposto dal Legislatore e dall' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA), la gestione idrica viene regolamentata dall'ente di governo incaricato per l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di competenza, il quale può affidare ad altre società tale gestione come indicato dall'art. 149-bis comma 1 del D.Lgs. 152 del 2006 *"L'ente di governo dell'ambito, ..., delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale"*.

Per quanto riguarda la Regione Sardegna la società Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.).

Abbanoa S.p.A., nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione della Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici (342 Comuni e la Regione Sardegna).

Pertanto, il contratto per la fornitura del Servizio Idrico Integrato per la sede di AdeR nel comune di Olbia può essere formalizzato unicamente con Abbanoa S.p.A., mediante sottoscrizione del contratto dalla stessa predisposto per la generalità degli utenti.

In allegato alla presente, si riporta il modulo per l'attivazione della nuova fornitura.

Per quanto sopra evidenziato e tenuto conto del valore dell'affidamento, di cui al successivo paragrafo 4, si propone di procedere all'attivazione di una procedura sotto soglia, ai sensi dell'art.1, c.2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in coerenza con quanto previsto dal punto 6.3 del "Regolamento per le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria", da espletarsi per il tramite di un affidamento diretto.

Ai fini dell'acquisizione del CIG si rileva che la società Abbanoa S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), numero 1) del D.Lgs. 50/2016, è un "ente aggiudicatore" e quindi, come le "amministrazioni aggiudicatrici", rientra nella definizione di "stazione appaltante" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera o) di detto decreto.

Si evidenzia che l'affidamento in parola è ascrivibile agli appalti non assoggettati all'applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, c. 1, a mente del quale *"Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, a un'altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficino in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."*

Sul punto, l'ANAC ritiene che *"in considerazione della ratio della legge n. 136/2010, detti appalti non siano soggetti agli obblighi di tracciabilità in quanto contenuti in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le amministrazioni aggiudicatrici."* mentre devono essere assoggettati agli obblighi di tracciabilità *"gli appalti pubblici di servizi aggiudicati*

da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici, in condizioni di concorrenza con operatori di mercato." (cfr. Delibera ANAC n. 371 del 27/07/2022 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136")

Tale posizione si ritrova al punto A.8 delle FAQ ANAC per la tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede che *"Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie gli appalti di cui all'articolo 9, comma 1, del Codice dei contratti pubblici"*

Per quanto sopra, atteso che Abbanoa S.p.A. è un ente aggiudicatore ai sensi del Codice dei contratti pubblici e tenuto conto, ad ogni modo, che per la fornitura del Servizio Idrico Integrato Abbanoa S.p.A. stessa non opera in concorrenza con altri operatori di mercato, ai fini dell'affidamento di cui trattasi, si ritiene che non sia necessario acquisire il CIG e conseguentemente la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Valore dell'affidamento

Tenuto conto di quanto riportato al precedente paragrafo 3 in ordine alle ragioni che giustificano l'affidamento diretto, si dovrà procedere alla stipula del contratto, a tempo indeterminato - con facoltà di recesso in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi - predisposto dalla società Abbanoa S.p.A. per la generalità degli utenti, nel rispetto della disciplina dettata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Ai fini della determinazione del valore dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato, tenuto conto dei tempi necessari ad espletare l'indagine di mercato per la ricerca di un nuovo immobile ed i tempi necessari per l'effettiva disponibilità dello stesso, si è considerato un periodo di 36 mesi.

L'importo complessivo dei contratti per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato a consumo è stato pertanto stimato, tenuto conto dei diritti amministrativi e del deposito cauzionale, pari a **€ 2.700,00 (duemilasettecento/00)**, sulla base dei costi per consumi storici della sede, aumentati cautelativamente del 30%.

Della spesa si è tenuto conto degli obblighi di contenimento di cui all'art. 1, comma 591 e 592 della Legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019. L'acquisto in parola è stato incluso nella programmazione dell'Ente con codice interno **2023.56.001.N**

L'impegno di spesa complessivo trova copertura nel Budget Economico relativo al triennio 2023-2025 deliberato dal Comitato di gestione di AdeR del 27 ottobre 2022.

5. Quadro Economico Complessivo

Sulla base di quanto riportato dal precedente paragrafo 4 in termini di stima della spesa complessiva per il fabbisogno acquisitivo del Servizio Idrico a consumo, il valore massimo della fornitura è pari a € 2.700,00 (duemilasettecento/00), a cui si aggiunge il valore dell'IVA indetraibile che per l'Ente è pari a € 11,88 (2% del valore dell'IVA) per determinare l'onere complessivo della procedura acquisitiva.

Il pro rata di detrazione dell'IVA è indicato in base al dato definitivo del 2022. La percentuale potrebbe variare negli anni seguenti.

6. Indicazioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza

In ragione della tipologia dell'affidamento, ai sensi dell'art. 26 c. 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell'ANAC nr. 3 del 05/03/2008, si esclude la predisposizione del DUVRI. Di conseguenza gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze sono pari a € 0,00 (zero).

7. Suddivisione in lotti

In considerazione dell'unicità del fornitore, non è adottabile la suddivisione in Lotti.

8. Modalità di fatturazione

La fattura verrà emessa in conformità e, in base ai consumi registrati, con la periodicità prescritti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con Deliberazione 23 dicembre 2015, n. 655/2015/R/IDR "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono".

L'importo della fattura verrà determinato sulla base dei consumi di acqua del periodo di riferimento.

Servizi Logistici e Amministrativi
Il Responsabile
Fabio Turaccio
(firmato digitalmente)